Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1005

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PUGLIA, LANNUTTI, LANZI, CASTIELLO, ROMANO, MININNO, VANIN, VACCARO, ORTIS, PIRRO, NOCERINO, AUDDINO, FEDE, GALLICCHIO, DONNO, GIANNUZZI e L'ABBATE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2019

Disposizioni in ordine alla disciplina del trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il trattamento di fine rapporto (TFR) è una retribuzione differita: si tratta, infatti, di una somma accantonata dal datore di lavoro che viene liquidata al dipendente alla conclusione del rapporto di lavoro. Orbene, tale somma di denaro spetta sia ai dipendenti privati che agli statali. Tuttavia, per questi ultimi i tempi necessari per la liquidazione sono più lunghi e variano a seconda della causa che ha portato alla cessazione del rapporto lavorativo.

In *primis*, infatti, basti ricordare come il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, all'articolo 3, comma 2, riguardante il trattamento di fine servizio e i termini di liquidazione della pensione – così come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014 – stabilisca per le cessazioni per raggiungimento del limite di età o di servizio, e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data, ossia dal 1° gennaio 2014, il termine di pagamento del TFR a 12 mesi. Negli altri casi, invece, il termine è di 24 mesi (ad esempio, nel caso di rapporto di lavoro cessato per dimissioni volontarie, licenziamento o destituzione).

Sostanzialmente, vi è stato un allungamento dei tempi per il pagamento del TFR per i dipendenti pubblici.

Occorre considerare, invece, come il TFR vada retribuito tempestivamente, in quanto il lavoratore, specie se in età avanzata, in molti casi si propone, proprio attraverso l'integrale e immediata percezione del trattamento, di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita ovvero di far fronte in modo definitivo a impegni finanziari già assunti.

Il presente disegno di legge, pertanto, ha come obiettivo primario quello di apportare una modifica al citato articolo 3, comma 2, al fine di prevedere l'erogazione dei trattamenti di fine servizio dalla cessazione del rapporto di lavoro e, dunque, senza dover attendere il termine dei 12 o 24 mesi. Di conseguenza, l'articolo 1 reca una modifica al richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, disciplinando i termini di liquidazione del TFR ai pubblici dipendenti.

Come noto, la legge di stabilità per il 2014, oltre ad aver allungato i tempi di pagamento, ha ridotto l'importo del TFR dei dipendenti pubblici che può essere pagato in unica soluzione dai 90.000 euro, prima previsti, a 50.000 euro. Tuttavia, fra vecchi e nuovi importi e vecchie e nuove decorrenze, si è creata un po' di confusione anche fra gli esperti in materia. Di conseguenza, l'INPS ha emanato un'apposita circolare (n. 73 del 5 giugno 2014) al fine di fare chiarezza.

Nello specifico, la legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 484, ha stabilito che ai dipendenti che hanno terminano il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2014, il pagamento dell'indennità di buonuscita è corrisposto come segue:

1) in unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;

2) in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo);

3) in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Orbene, con la presente proposta si intende modificare le modalità di pagamento del TFR, così come suesposte, al fine di mitigare gli effetti delle misure introdotte *medio tempore* per far fronte alla crisi economica del nostro Paese. Queste, invero, non possono essere « permanenti e definitive », in quanto legate alla gravità della situazione economica in un determinato periodo di crisi e, pertanto, devono venir meno una volta che viene ristabilita la normalità.

Conseguentemente, l'articolo 2 del disegno di legge *de quo* reca modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilendo gli scaglioni di erogazione sulla base dell'ammontare complessivo della singola prestazione. Nello specifico, al crescere di quest'ultima potranno ammettersi corresponsioni in più importi dilazionati nel tempo.

Infine, l'articolo 3 reca la relativa copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi ».

Art. 2.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« *7*. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in un massimo di tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro; il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi, è pari a un massimo di 50.000 euro; l'eventuale terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;

c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro; il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi, è pari a 50.000 euro; il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro; il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari all'ammontare residuo;

d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro. In

tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro; il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi, è pari a 50.000 euro; il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro; il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro; il quinto importo, da corrispondersi entro quarantotto mesi, è pari all'ammontare residuo »;

b) il comma 8 è abrogato.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00